

COMUNE DI MINTURNO

Lotto n. 2

Polizza ALL RISKS PROPERTY

**Durata: dalle ore 24,00 del 30.06.2012
alle ore 24,00 del 30.06.2013**

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Modifiche dell'assicurazione
- Art.6 Recesso in caso di sinistro
- Art.7 Forma delle comunicazioni
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Rinvio alle norme di legge
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
- Art.13 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- Art.14 Altre assicurazioni
- Art.15 Clausola broker
- Art.16 Ripartizione dell'assicurazione e delega

SEZIONE 3 GARANZIE

- Art.1 Oggetto della copertura
 - a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti
 - b) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
 - c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione
 - d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
 - e) Spese peritali
 - f) Spese ricerca guasto
 - g) Ricorso terzi e locatari
 - h) Perdita pigioni
 - i) Ricostruzione archivi
 - j) Danni a lastre e cristalli
 - k) Trabocco e rigurgito di fognature
- Art.2 Esclusioni
- Art.3 Enti esclusi dall'assicurazione
- Art.4 Delimitazioni di garanzia
 - a) Eventi atmosferici
 - b) Sovraccarico neve
 - c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
 - d) Eventi sociopolitici - Terrorismo
 - e) Terremoto
 - f) Furto, rapina e portavalori
 - f.1) Portavalori
 - f.2) Furto
 - f.3) Guasti cagionati dai ladri
 - f.4) Furto con destrezza

	f.5) Furto dei dipendenti
	f.6) Rapina
	g) Primo rischio assoluto
	h) Reintegro automatico
	i) Fenomeno elettrico
	j) Crollo e collasso strutturale
	k) Dispersione liquidi, solidi, gas
Art.5	Titolarità dei diritti nascenti della polizza
Art.6	Ispezione delle cose assicurate
Art.7	Obblighi in caso di sinistro
Art.8	Esagerazione dolosa del danno
Art.9	Procedura per la valutazione del danno
Art.10	Mandato dei periti
Art.11	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art.12	Assicurazione a primo rischio assoluto per Fabbricati e Contenuto
Art.13	Limite massimo dell'indennizzo
Art.14	Pagamento dell'indennizzo

SEZIONE 4 ULTERIORI GARANZIE

Art.1	Modifiche e trasformazioni
Art.2	Dolo e/o colpa grave
Art.3	Guasti fatti da autorità, Assicurato o terzi
Art.4	Anticipo indennizzi
Art.5	Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Art.6	Cose particolari
Art.7	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.8	Operazioni peritali
Art.9	Compensazione fra partite
Art.10	Recuperi
Art.11	Enti presso terzi
Art.12	Spese di collaudo
Art.13	Coppie o serie
Art.14	Impiego mobile
Art.15	Maggiori costi
Art.16	Programmi in licenza d'uso
Art.17	Determinazione del danno per apparecchiature informatiche e di gestione

SEZIONE 5 LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOMME ASSICURATE

Art.1	Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.2	Somme assicurate

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BROKER:	Marsh S.p.A.
SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
COSE ASSICURATE:	i beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNI INDIRETTI: qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FABBRICATO: tutti i beni immobili, ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico od artistico" soggetti alla disciplina del D.L. n. 42 del 22.01.2004;

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, pertinenze (cabine elettriche, centrale termica, box, minori dipendenze e simili, ecc.), anche se separate, rimesse per attrezzi, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione; serbatoi di immagazzinamento, fissi o mobili, anche se interrati;
- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004;
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, tappezzerie, moquettes, parquet, mosaici e simili.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO: i fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.

Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Fabbricato" ad eccezione della dicitura:

- immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.

N.B.: nel testo di polizza, in presenza della voce "Fabbricati", si intendono sia i fabbricati generici che quelli di interesse storico od artistico.

CONTENUTO:

tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati".

Sono comprese le "Apparecchiature informatiche e di gestione" ed i "Valori" come di seguito definiti.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, meccanismi, apparecchi, strumenti professionali, apparecchiature tecniche e scientifiche, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), computer, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse;
- mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, vestiario e biancheria, medicinali, elettrodomestici, viveri e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni;
- merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
- beni in leasing se non assicurati con specifica copertura;
- quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

**APPARECCHIATURE
INFORMATICHE E DI GESTIONE:**

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici, apparecchiature tecniche e scientifiche, strumenti topografici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, compresi quelli ad impiego mobile.

VALORI:	denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, medaglie, monete, oggetti in genere di metallo prezioso, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ALLAGAMENTO:	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
AUTOCOMBUSTIONE:	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
FURTO:	impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
RAPINA:	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
COMUNICAZIONI:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

**Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà o comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi, che in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito o in uso a qualsiasi titolo, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica, e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili, nonché presenza di rivestimenti esterni in lastre di cristallo/vetro.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società dichiara che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione del rischio, a meno che qualcuna sia stata dolosamente sottaciuta. A parziale deroga di quanto eventualmente previsto nelle dichiarazioni a stampa, il Contraente è esonerato dal dichiarare eventuali sinistri che avessero colpito le cose assicurate. Resta fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, così come previsto al successivo Art. 1 - Sezione 2.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni dall'effetto. Se il Contraente non paga il premio entro il suddetto termine di 60 giorni, l'assicurazione resta sospesa da tale termine e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2012 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2013, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna, con cadenza semestrale, a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 14 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 15 – Clausola broker

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, non superiore al 12%.

Art. 16 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SEZIONE 3 - GARANZIE

Art. 1 – Oggetto della copertura

a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti, perdite e/o deterioramenti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

b) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito nell'apposita scheda all'Art.1 della Sezione 5 sotto la voce "Demolizione e sgombero", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro – anche se considerati "tossici e nocivi" o "rifiuti speciali" – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di materiali terrosi, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

c) Ordinanze di autorità – Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 - Sezione 3 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, progettisti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

e) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Spese peritali".

f) Spese ricerca guasto

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti in genere (idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, ecc.) pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza oltre al danno arrecato anche:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Spese ricerca guasto".

g) Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e locatari" e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Sono considerati terzi le Società le quali, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

h) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Perdita pigioni".

i) Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Ricostruzione archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 C.C., dei danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva, nonché del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, modelli, stampi, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

j) Danni a lastre e cristalli

La Società risponde nel limite previsto nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Lastre e cristalli", dei danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre e cristalli con altre nuove o eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Devono intendersi esclusi i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. salvo il caso di colpa grave.

k) Trabocco e rigurgito di fognature

La Società risponde dei danni derivanti da trabocco e rigurgito di fognature ed impianti di scarico facenti parte dei fabbricati assicurati, esclusa la fognatura pubblica.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Trabocco e rigurgito di fognature".

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 C.C.) a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a:

- g) dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato;
- h) guasti meccanici propri del macchinario e delle attrezzature;
- i) graduale deterioramento, logorio, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, fermentazione;
- j) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;

- k) frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, smarrimento, saccheggio, ammanchi, malversazione e loro tentativi, misteriosa sparizione;
- l) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- m) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- n) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- o) assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- p) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione";
- q) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) perdite di mercato, danni di natura estetica.

Art. 3 – Enti esclusi dall'assicurazione

1. il valore del terreno;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
3. boschi, alberi, animali in genere;
4. aeromobili e natanti;
5. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
6. automezzi iscritti al P.R.A.;
7. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

a) Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne;
- macchinari e merci posti all'aperto non per normale destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.

Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Eventi atmosferici" e "Grandine su fragili".

b) Sovraccarico neve

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati a fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Sovraccarico neve".

c) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la Società non indennizzerà i danni materiali e diretti :

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- a "macchinario" e "merci" poste all'aperto, a eccezione di macchinari fissi per destinazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

La società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

d) Eventi sociopolitici - Terrorismo

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo – intendendosi per "atto di terrorismo" qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da

alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Eventi sociopolitici" e "Terrorismo".

Relativamente agli atti di terrorismo la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

e) Terremoto

Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti durante il periodo dell'assicurazione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Terremoto".

La società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

f) Furto, rapina e portavalori

f.1) Portavalori

A deroga dell'Art. 2 – Esclusioni – Sezione 3, lett. f) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro, carte valori, titoli di credito e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto a seguito di strappo di mano o di dosso dei valori medesimi;
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, privo di menomazioni).

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione

stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Relativamente alla presente estensione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Portavalori".

f.2) Furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunistico, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti all'aperto (ad es: parti di fabbricato) e/o al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'85% del danno indennizzabile.

Relativamente ai **Valori** il furto è coperto per il 100% del loro valore alla condizione che gli stessi – salvo nei casi di furto con destrezza o rapina – siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 15%).

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Relativamente al **Contenuto** (escluso Valori) e limitatamente agli enti che per destinazione ed uso possono stare all'aperto, la garanzia è operante fino ad un massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno, previa applicazione – in caso di sinistro – di uno scoperto del 15% sull'importo liquidabile a termini di polizza.

f.3) Guasti cagionati da ladri

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate, ancorché derivanti da atto vandalico, si precisa che si intendono assicurati anche i guasti ai fissi e gli infissi per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Relativamente ai guasti cagionati dai ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Guasti cagionati da ladri".

f.4) Furto con destrezza

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempreché il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata, nel limite stabilito all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Furto con destrezza".

f.5) Furto dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

f.6) Rapina

L'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Si precisa che agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

N.B.: Le garanzie "Furto e Rapina" sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia pari ad € 200,00.

g) Primo Rischio Assoluto

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., fino alle somme indicate alla Sezione 5 – Art. 2.

h) Reintegro automatico

La Società si impegna, dopo ciascun sinistro, a garantire automaticamente le cose assicurate fino alla concorrenza delle somme/sottolimiti di risarcimento assicurati.

L'Assicurato si impegna a pagare alla Società il pro-rata di premio relativo, sulla base dei seguenti tassi:

- Partita 1) Fabbricati di proprietà o in uso, anche di interesse storico od artistico: tasso di polizza
- Partita 2) Contenuto in genere, apparecchiature: tasso di polizza
- Partita 4) Furto / Rapina: tasso di polizza
- Partita 4/a) Portavalori: 20 ‰ lordo
- Partita 4/b) Valori: 30 ‰ lordo

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma/il sottolimito inizialmente assicurato.

i) Fenomeno elettrico

La garanzia è estesa ai danni causati alle macchine, agli impianti ed alle apparecchiature compresi nella partita "Contenuto" per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

j) Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende prestata per i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo e collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".

k) Dispersione liquidi, solidi, gas

La garanzia comprende:

1) i danni di dispersione di liquidi, solidi, gas da impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, serbatoi, contenitori, tubazioni, raccordi e simili, anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole, alimentazioni ed accessori;

2) i danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione dei predetti liquidi, solidi, gas, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

avvenuti in conseguenza di:

I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;

II) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con eventuale polizza di riferimento;

III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a corrosione o usura, nonché dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Dispersione liquidi".

Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Ufficio addetto alla gestione dei sinistri del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società a termini dell'art. 1914 C.C.;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. L'Ufficio addetto alla gestione dei sinistri deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 8 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti

- b)** fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Art. 10 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a)** indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 7;
- c)** verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 9 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 11 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II - Contenuto: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 12 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Altresì l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria – se aperta – purché si impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato suddetto o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

SEZIONE 4 - ULTERIORI GARANZIE

Art. 1 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è

esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

Art. 2 – Dolo e/o colpa grave

A parziale deroga dell'Art. 2 – Esclusioni - Sezione 3, lett. g), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società.

Sono pertanto esclusi i soli danni determinati da dolo dell'Assicurato/Contraente.

Art. 3 – Guasti fatti da autorità, Assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 4 – Anticipo indennizzi

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 100.000,00 (centomila) l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% - ma comunque non superiore al limite di € 1.000.000,00 - dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 5 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dall'Art. 11 - Sezione 3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. in riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b)** inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c)** eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
- 5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6, e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6. è data facoltà all'Assicurato di:
 - a)** sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b)** acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
 - c)** ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato a parità di prestazioni/rendimento;
 - d)** adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) e b).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

Art. 6 – Cose particolari

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sottoindicati beni:

- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Cose particolari".

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1)** l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2)** il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento - documenti rappresentativi di credito e carte valori - la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, collezioni in genere, cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n.42 del 22.01.2004 e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art.1 - Sezione 5 sotto la voce "Cose particolari"; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

Art. 7 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 8 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 9 – Compensazione fra partite

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dalle predette Norme, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 10 – Recuperi

Limitatamente ai casi di furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle

cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 11 – Enti presso terzi

Si prende atto tra le Parti che gli enti di cui alla partita Contenuto ed Apparecchiature Informatiche e di Gestione possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località, comprese fiere, mostre, convegni, ecc.

Fermo quanto previsto dall'Art. 12 - Sezione 3 – Limite massimo dell'indennizzo, la garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Enti presso terzi".

Art. 12 – Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Art. 13 – Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Art. 14 – Impiego mobile

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Relativamente al trasporto e limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile".

Art. 15 – Maggiori costi

La Società, a deroga dell'Art 2 – Esclusioni – lettera l) di cui alla Sezione 3 - GARANZIE, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite stabilito all'Art. 1 - Sezione 5 sotto la voce "Maggiori costi", delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall'Art. 12 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.

Art. 16 – Programmi in licenza d'uso

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 17 – Determinazione del danno per apparecchiature informatiche e di gestione

Limitatamente alle apparecchiature informatiche e di gestione così come definite, a deroga di quanto previsto negli articoli 11 - Sezione 3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, e 6 - Sezione 4 – Valore a nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo), la determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

SEZIONE 5 - LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOMME ASSICURATE

Art. 1– Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Viene stabilito quanto segue:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma complessivamente superiore a **€ 10.000.000,00**.
- in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo fabbricato e per sinistro, somma complessivamente superiore a **€ 5.000.000,00**.

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO / ANNO	FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
Demolizione e sgombero	€ 300.000,00	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 50.000,00 – Per eventi catastrofali € 100.000,00	Nessuno
Spese peritali	€ 50.000,00 – Per eventi catastrofali € 100.000,00	Nessuno
Spese ricerca guasto	€ 50.000,00	€ 500,00
Perdita pigioni	€ 50.000,00 – Massimo 12 mesi	Nessuno
Ricostruzione archivi	€ 50.000,00	Nessuno
Lastre e cristalli	€ 30.000,00 – Limite per singola lastra € 2.000,00	€ 250,00
Trabocco e rigurgito di fognature	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Eventi atmosferici	80% delle somme complessivamente assicurate	€ 2.000,00
Grandine su fragili	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Sovraccarico neve	€ 200.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 3.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	€ 5.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 25.000,00
Eventi sociopolitici	80% delle somme complessivamente assicurate	€ 2.000,00
Terrorismo	€ 5.000.000,00	€ 5.000,00
Terremoto	€ 10.000.000,00	Scoperto 1% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 50.000,00
Furto / rapina	Vedere somma assicurata	Nessuno
Portavalori	Vedere sottolimito assicurato	Scoperto 10%
Guasti cagionati da ladri	€ 30.000,00	Nessuno
Furto con destrezza	€ 3.000,00 per singolo sinistro con il massimo di € 10.000,00 per anno	Nessuno
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 300.000,00	€ 10.000,00

Dispersione liquidi	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Cose Particolari	- Per quanto concerne la voce "Valori": vedere sottolimito assicurato; - per quanto concerne la voce "Quadri, dipinti, ecc.": € 50.000,00 per sinistro/€ 100.000,00 per anno	€ 1.000,00
Enti presso terzi	€ 50.000,00	€ 1.000,00
Impiego mobile	€ 20.000,00	€ 1.000,00
Maggiori costi	€ 100.000,00	Nessuno

Art. 2 – Somme assicurate

Partita 1)	Fabbricati di proprietà o in uso, anche di interesse storico od artistico	€	10.000.000,00
Partita 2)	Contenuto in genere, apparecchiature informatiche e di gestione	€	500.000,00
Partita 3)	Ricorso terzi, per sinistro	€	3.000.000,00
Partita 4)	Furto / Rapina	€	50.000,00
• Partita 4/a)	Sottolimito per Valori (per sinistro)	€	10.000,00
• Partita 4/b)	Sottolimito per Portavalori (per sinistro)	€	10.000,00

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Partita	Somma assicurata a primo rischio	Tasso imponibile	Premio annuo imponibile	Imposte	Premio annuo lordo
1) Fabbricati in genere, anche di interesse storico od artistico	€ 10.000.000,00	‰	€ ,00	€ ,00	€ ,00
2) Contenuto in genere, Apparecchiature informatiche e di gestione	€ 500.000,00	‰	€ ,00	€ ,00	€ ,00
3) Ricorso terzi, per sinistro	€ 3.000.000,00	‰	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4) Furto / Rapina	€ 50.000,00	‰	€ ,00	€ ,00	€ ,00

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO: € 13.000,00